

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, DE GIUSEPPE, ROSSI, AMADEO, BALDI, CODAZZI, DEL NERO, DEL PONTE, FRACASSI, JERVOLINO RUSSO, LAPENTA, MARTINAZZOLI, PACINI, SANTALCO, VITALE Antonio, RIPAMONTI, LAI, MELANDRI, CALARCO, BONIFACIO, MURMURA, BOMBARDIERI, GRAZIOLI, SALERNO, D'AMELIO, SAPORITO, DI LEMBO, BEORCHIA, FORNI, RICCI, D'AMICO, STAMMATI, MAZZA, CAROLLO, NEPI, DE VITO, GENOVESE, MACARIO, GRANELLI, TONUTTI, BEVILACQUA, VERNASCHI, COCO e COLELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1981

#### Disciplina dell'aspettativa e dei permessi di dipendenti pubblici e privati eletti a cariche pubbliche nelle Regioni e negli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni il sistema delle autonomie, voluto dalla Costituzione a fondamento dello Stato democratico, si è venuto più compiutamente realizzando attraverso rilevanti modificazioni che ne hanno esaltato il valore e la capacità rappresentativa.

L'ampliamento delle funzioni e dei compiti degli enti locali, realizzato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e la conseguente attribuzione soprattutto ai comuni di nuove e più ampie competenze, trasferite o delegate, hanno segnato una innegabile svolta nei rapporti istituzionali; svolta di cui alcuni, forse inevitabili, limiti non valgono a diminuire la portata nel quadro più complessivo dell'effettiva costruzione di uno Stato delle autonomie

fondato su sempre più corretti rapporti fra poteri pubblici ai diversi livelli territoriali.

Non possono essere, d'altra parte, sottovalutati il valore ed i risultati del vasto dibattito che nell'ultimo decennio ha coinvolto le forze politiche e sociali e le espressioni più vive della cultura istituzionale del nostro Paese, ad ogni livello.

Dalla provincia alle forme associative, dalle comunità montane alle unità sanitarie, c'è oggi un quadro articolato di istituzioni e di poteri locali che certamente presenta luci ed ombre, stretto com'è tra le crescenti difficoltà che la situazione economica pone alla finanza pubblica (anche o soprattutto locale) e la non adeguata e completa definizione di competenze, obiettivi, rapporti (nuovo ordinamento).

Se è vero questo, è però altrettanto vero che la realtà democratico-istituzionale non può conoscere soste o intervalli: ciò significa che, mentre il dialogo e il confronto tra le forze politiche proseguono sulla necessità di adeguare sempre di più e meglio il quadro generale alle accresciute esigenze di efficienza e di partecipazione, occorre mettere in condizione le attuali istituzioni di funzionare e di essere all'altezza dei nuovi e sempre maggiori compiti.

In questo quadro occorre allora considerare adeguatamente anche il problema dell'effettiva possibilità, per gli amministratori degli enti territoriali e non, di espletare con sufficiente continuità le funzioni inerenti al mandato pubblico e finchè esso dura.

Il presente disegno di legge prevede l'aspettativa, a richiesta, per i dipendenti dello Stato e di enti pubblici, eletti alle cariche di consiglieri regionali; presidenti e assessori di giunta provinciale; presidenti di comunità montane o presidenti dei comitati di gestione di unità sanitarie locali, o componenti degli stessi nel caso di unità sanitarie locali con popolazione superiore a 70.000 abitanti; presidenti di enti e aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con più di 500 dipendenti.

Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alla carica di sindaco il disegno di legge prevede l'aspettativa, se sindaci di capoluogo di provincia o di comuni con

popolazione superiore a 20.000 abitanti; l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per due giorni alla settimana, invece, per i sindaci dei comuni fino a 20.000 abitanti.

Gli assessori comunali, nei capoluoghi di provincia possono, a richiesta, ottenere il collocamento in aspettativa; nei comuni da 20.000 a 70.000 abitanti, assentarsi dal servizio per due giorni alla settimana; nei restanti comuni, assentarsi dal servizio per un solo giorno alla settimana.

Per i consiglieri comunali e provinciali e per i componenti il comitato di gestione di unità sanitaria locale con minore popolazione è invece prevista l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

L'uguaglianza delle funzioni inerenti al mandato pubblico e la necessità di assicurare concretamente lo svolgimento dei delicati compiti amministrativi, sia ai dipendenti pubblici sia a quelli del settore privato, spiegano, infine, la parificazione prevista dall'articolo 4, tesa al superamento di incomprensibili differenziazioni di tutela.

La necessità di una rapida approvazione del presente disegno di legge, in linea peraltro con le attese degli amministratori degli enti territoriali e non, è certamente rafforzata dalla consapevolezza che una risposta sollecita metterà sempre di più i poteri locali in condizione di fronteggiare situazioni delicate e difficili.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, presidenti o assessori di giunta provinciale, sindaci o assessori di capoluogo di provincia e sindaci di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, presidenti di comunità montane o del comitato di gestione di unità sanitarie locali, assessori di comuni o componenti del comitato di gestione di unità sanitaria locale con popolazione superiore a 70.000 abitanti, presidenti di enti e aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con più di 500 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti ».

## Art. 2.

I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di sindaco di comune sino a 20.000 abitanti o di assessori comunali di comuni con popolazione da 20.000 a 70.000 abitanti sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per due giorni alla settimana.

Ai componenti degli esecutivi delle comunità montane, agli assessori comunali effettivi di comuni al di sotto di 20.000 abitanti e ai componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali con popolazione al di sotto di 70.000 abitanti è consentito assentarsi, a richiesta, per un solo giorno alla settimana e godere di ulteriori permessi per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

## Art. 3.

L'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche di consigliere comunale e di consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma del precedente articolo 1 è prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato ».

## Art. 4.

I lavoratori privati hanno diritto all'aspettativa o al permesso, verificandosi le condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, con onere a carico dell'ente locale, di cui sono amministratori.

Nei confronti dei lavoratori privati sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.